INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

Art. 37

Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
Estremi	Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Titolo	III — Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile
Capo	I — Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-2016/art-37-differimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

dei-termini-di-pagamento-in-situazioni-di-emergenza